



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 87 del 21/05/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118. Esecuzione decreto ingiuntivo n. 919/18 del Tribunale Ordinario di Lecce/ Sez. Lavoro, emesso in data 29.06.2018 – Dip. Cod. R.P. 920334 c/ Regione Puglia

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 919/18 del Tribunale Ordinario di Lecce/ Sez. Lavoro, emesso in data 29.06.2018, con cui la Regione Puglia è stata condannata al pagamento, in favore del dip. Cod. R.P. 920334, della somma di € 400,00 a titolo di indennità per specifiche responsabilità, oltre interessi dalla data di maturazione del credito, stabilita nel mese di luglio 2015, sino al saldo, convenzionalmente stabilito in data 09.06.2019, e dell'importo di € 267,87 per le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 150,00 per onorari, € 49,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali pari a € 22,50, Iva pari a € 39,47 e Cpa pari ad € 6,90, come per legge.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta

 2

come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

- Il dipendente Cod. R.P. 920334, alle dipendenze della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Riforma Fondiaria-, prestava attività lavorativa presso la struttura provinciale di Lecce dal 19.06.1993. Dopo un periodo di distacco presso i Gruppi Consiliari di Bari, il dipendente rientrava nell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Riforma Fondiaria, presso la struttura di Lecce, come risulta dalle note prot. nn. AOO_113/9039 e AOO_113/10007 del 2015;

- In particolare, con nota AOO_113/9039 del 31.08.2015 il Responsabile della Struttura di Lecce dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale trasmetteva al Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria la richiesta, avanzata dal dip. cod. R.P. 920334, per il riconoscimento delle specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 4 del CID 10 ottobre 2013, a seguito del rientro dai Gruppi Consiliari della Regione Puglia, ivi specificando che "il rientro del dipendente alla scrivente struttura è avvenuto in data 17 giugno 2015";

- In risposta alla nota di cui sopra, con nota AOO_113/10007 del 23.09.2015, il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria trasmetteva la determinazione relativa alle specifiche responsabilità, precisando che al dipendente "viene attribuito il compito di collaboratore alle pratiche di affrancazione e di cancellazione di ipoteca legale, di cui all'art. 6 della L.R. 20/99, dal 17.06.2015";

- Successivamente, il legale del dipendente trasmetteva, in nome e per conto dello stesso, con nota acquisita al n. Prot. AOO_113/13513 del 9.12.2015, al Dirigente e al Responsabile del Servizio Riforma Fondiaria la richiesta di pagamento delle mensilità arretrate decorrenti dal giugno 2014 ad agosto 2015, sostenendo che il dip. c. R.P. 920334 era rientrato nell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Riforma Fondiaria presso la struttura di Lecce, a far data dal 17.06.2014" e non, invece, nell'anno 2015 e che, dunque, l'indennità *de qua* era stata riconosciuta, erroneamente, solo a far data da ottobre 2015 e, pertanto, gli arretrati corrisposti solo per il mese di settembre 2015;

- Alla luce delle vicende innanzi esposte, con ricorso per decreto ingiuntivo del 26.06.2018, il dipendente adiva il Tribunale Ordinario di Lecce Sez. Lav., per sentir accertare il suo diritto alle specifiche responsabilità, per le mensilità arretrate dal mese di giugno 2014 al mese di agosto 2015, e, per l'effetto, ingiungere alla Regione Puglia il pagamento immediato della somma di € 3.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo;

- Il Tribunale adito, pronunciando sul ricorso, emetteva decreto ingiuntivo n. 919 del 29.06.2018, con il quale ingiungeva alla Regione Puglia di "pagare alla parte ricorrente la somma di € 400,00, limitatamente alle indennità per specifiche responsabilità maturate nei mesi di luglio e agosto 2015, in ragione del fatto che i due provvedimenti della Regione

Puglia in atti indicano la data del 17.06.2015 (e non 17.06.2014) come data di rientro del dipendente nelle specifiche mansioni giustificanti la chiesta indennità, oltre interessi come da domanda, e di € 150,00 per onorari, € 49,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa”;

- con nota prot. AOO_106/8340 dell’11.04.2019 il Servizio Trattamento Economico, Assistenza, Previdenza e Assicurativo della Sezione Personale e Organizzazione produceva il conteggio degli interessi legali calcolati dall’1.07.2015 fino al soddisfo convenzionalmente stabilito nel 9.06.2019, sull’importo di € 400,00 che venivano quantificati in € 3,36;

- pertanto, occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo n. 919/18 del Tribunale Ordinario di Lecce/ Sez. Lavoro, emesso in data 29.06.2018, in relazione alle somme di € 400,00 a titolo di sorte capitale, di € 3,36 a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno di maturazione del diritto sino al soddisfo e di € 267,87 a titolo di spese per la procedura di ingiunzione (di cui € 150,00 per onorari, € 49,00 per esborsi, € 22,50 per rimborso spese forfettarie del 15%, iva pari a € 39,47 e cpa pari ad € 6,90, come per legge).

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede limitatamente alla sorte capitale per € 400,00 mediante prelevamento dell’importo corrispondente dal cap. 3025 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 “Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari”, mentre per gli interessi, rivalutazione e spese di giudizio per € 271,23 dal capitolo 3054 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019 “Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge”.

All’impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L’Assessore
Antonio Nunziante


Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
**Decreto ingiuntivo n. 919/18 del Tribunale Ordinario di Lecce/ Sez.
Lavoro, emesso in data 29.06.2018 – Dip. Cod. R.P. 920334 c/ Regione
Puglia**

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dal **decreto ingiuntivo n. 919/18 del Tribunale Ordinario di Lecce/ Sez. Lavoro, emesso in data 29.06.2018 – Dip. Cod. R.P. 920334 c/ Regione Puglia** è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 a favore di:

- dip. Cod. R.P. 920334: importo complessivo € **671,23** di cui € 400,00 a titolo di sorte capitale, € 3,36 a titolo di interessi legali su sorte capitale e € 267,87 a titolo di spese di giudizio, di cui € 150,00 per onorari, € 49,00 per esborsi, rimborso spese forfettario al 15% pari ad € 22,50, Cpa pari ad € 6,90 e di Iva pari ad € 39,47, come per legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, limitatamente all'importo di € 400,00 a titolo di sorte capitale, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 cap. 3025 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019 *"Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari"* e, per la somma di € 271,23 a titolo di interessi legali e spese di giudizio, comprensive come per legge di rimborso spese forfettario al 15% pari ad € 22,50, di Cpa pari ad € 6,90 e di Iva pari ad € 39,47, con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 *"interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge"*.